



2026/1014

8.5.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1014 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2026

**relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto con *Escherichia coli* CCTCC M 2024517 come
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'L-triptofano prodotto con *Escherichia coli* CCTCC M 2024517. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto con *Escherichia coli* CCTCC M 2024517 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali per l'uso nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».
- (4) Nel parere del 16 settembre 2025 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, sebbene l'uso dell'L-triptofano prodotto con *Escherichia coli* CCTCC M 2024517 come integratore alimentare volto a compensare la carenza di triptofano nei mangimi sia sicuro per le specie non ruminanti, può sussistere un rischio di aumento della produzione di metaboliti tossici se nei ruminanti è utilizzato il triptofano non protetto. L'Autorità ha inoltre espresso preoccupazioni in merito all'uso dell'L-triptofano nell'acqua di abbeveraggio a causa del rischio di squilibri nutrizionali e per motivi igienici. L'Autorità ha altresì concluso che l'uso dell'L-triptofano prodotto con *Escherichia coli* CCTCC M 2024517 nell'alimentazione animale è sicuro per i consumatori e per l'ambiente. In assenza di dati essa non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che l'additivo sia un irritante per la pelle o per gli occhi o un sensibilizzante della pelle, ma ha individuato un rischio da inalazione di endotossine per gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha altresì concluso che la sostanza è considerata una fonte efficace dell'aminoacido L-triptofano per tutte le specie non ruminanti. Per essere efficace tanto nelle specie ruminanti quanto in quelle non ruminanti, essa dovrebbe essere protetta dalla degradazione ruminale. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 23(10), e9677. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9677>.

- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'L-triptofano prodotto con *Escherichia coli* CCTCC M 2024517 soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione ritiene che i possibili rischi per l'igiene connessi all'uso di tale aminoacido nell'acqua di abbeveraggio debbano essere affrontati dagli operatori del settore dei mangimi nell'ambito dei loro obblighi di garantire il rispetto dei pertinenti requisiti in materia di igiene di cui al regolamento (CE) n. 1831/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Se utilizzato nell'alimentazione dei ruminanti, l'L-triptofano prodotto con *Escherichia coli* CCTCC M 2024517 dovrebbe essere protetto dalla degradazione ruminale. È opportuno avvertire l'utilizzatore della necessità di tenere conto dell'apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, in particolare nel caso di una supplementazione con L-triptofano nell'acqua di abbeveraggio. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/oj>).

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.								
3c443i	L-triptofano	<i>Composizione dell'additivo</i> L-triptofano 1,1'-etilidene-bis-L-triptofano (EBT) ≤ 10 mg/kg Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> L-triptofano ≥ 98 % (sulla sostanza secca) prodotto con <i>Escherichia coli</i> CCTCC M 2024517 Denominazione IUPAC: acido (2S)-2-ammino-3-(1H-indol-3-il)propanoico Formula chimica: C₁₁H₁₂N₂O₂ Numero CAS: 73-22-3 <i>Metodo di analisi</i> (¹) Per l'identificazione dell'L-triptofano nell'additivo per mangimi: — «L-tryptophan monograph» del Food Chemical Codex.	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. 2. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono assicurarsi che l'L-triptofano sia protetto dalla degradazione ruminale se utilizzato nell'alimentazione dei ruminanti. 4. Il tasso di umidità deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo. 5. L'etichetta dell'additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di	28 maggio 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		Per la determinazione del triptofano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele: — cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza (HPLC-FLD) - EN ISO 13904. Per la determinazione del triptofano nei mangimi composti: — cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza (HPLC-FLD) - regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione. Per la determinazione del triptofano nell'acqua di abbeveraggio: — cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza (HPLC-FLD).					supplementazione con L-triptofano, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri nutrizionali.». 6. Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI di endotossine/ m³ di aria ⁽²⁾. 7. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

(¹)

Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(²)

Esposizione calcolata in base al livello di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell'additivo secondo il metodo utilizzato dall'EFSA [EFSA Journal 2018;16(10):5458]; metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14 (endotossine batteriche).